



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

| Causa e data | Parti in causa | Sezione CGUE | Tipo di procedimento | Stato membro di provenienza | Grado di giudizio nazionale | Conclusioni Avvocato generale | Note | Principi richiamati dalla Corte | Oggetto |
|---|--|--------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------|--|---|
| C-558/19, 8 ottobre 2020, ECLI:EU:C:2020:806 | Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj c. Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrație a Marilor Contribuabili | VI | Rinvio pregiudiziale | RO | non ultima istanza | - | | principio di libera concorrenza - libera circolazione del capitale - libertà di stabilimento | Determinazione del reddito imponibile - Rettifica del reddito di succursale non residente - Libertà di stabilimento |
| Classificazione | | | | | | | | | |
| 1) Diritto primario; 2) Imposte dirette | | | | | | | | | |
| Questione pregiudiziale | | | | | | | | | |
| "Se l'articolo 49 e l'articolo 63 [TFUE] ostino a una normativa nazionale come [l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 29, paragrafo 3, del codice tributario], la quale prevede la possibilità di riclassificare un trasferimento bancario di denaro da una succursale residente in uno Stato membro alla società madre residente in un altro Stato membro come un'operazione che genera entrate, con il conseguente obbligo di applicare le norme in materia di prezzi di trasferimento, mentre, qualora la medesima operazione fosse stata effettuata tra una succursale e una società madre, entrambe residenti nel medesimo Stato membro, detta operazione non avrebbe potuto essere riclassificata allo stesso modo e non sarebbero state applicate le norme in materia di prezzi di trasferimento". | | | | | | | | | |
| Dispositivo | | | | | | | | | |
| "L'art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale un trasferimento di risorse finanziarie effettuato da una succursale residente in favore della società madre stabilita in un altro Stato membro può essere riclassificato come «operazione che genera entrate», con la conseguente applicazione obbligatoria delle norme in materia di prezzi di trasferimento, mentre, qualora la medesima operazione fosse stata effettuata tra una succursale e una società madre entrambe stabilite nel medesimo Stato membro, tale operazione non sarebbe stata qualificata allo stesso modo e dette norme non sarebbero state applicate". | | | | | | | | | |
| Nota redazionale | | | | | | | | | |
| La questione sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea trae origine da una controversia sorta tra una società rumena (<i>l'Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj</i>) e l'Amministrazione finanziaria locale in relazione alla mancata percezione di interessi attivi su un finanziamento concesso, a titolo gratuito, ad una società collegata italiana. In particolare, la società rumena (d'ora in poi, "l'Impresa Pizzarotti"), succursale della Pizzarotti Italia, aveva concluso con quest'ultima, in qualità di mutuante, due contratti di mutuo, i quali non contenevano alcuna clausola relativa alla percezione di interessi. In base alla normativa rumena sui prezzi di trasferimento, l'Impresa Pizzarotti subiva un accertamento fiscale, atteso che secondo l'Amministrazione finanziaria locale, alla luce degli artt. 11, par. 2 e 29, par. 3, della Legge nr. 571/2003 privind Codul fiscal (legge n. 571/2003 che istituisce il codice tributario), i prestiti concessi avrebbero dovuto essere effettuati al prezzo di mercato, costituito dal tasso di interesse medio applicato dalla Banca Națională a României (Banca nazionale della Romania). Per tali ragioni, dunque, veniva emesso avviso di accertamento, avverso il quale il ricorrente presentava ricorso dinanzi al Tribunalul Cluj (Tribunale superiore di Cluj, Romania). In particolare, l'Impresa Pizzarotti sosteneva che le disposizioni nazionali invocate dall'autorità tributaria violassero le norme europee e, specificatamente, gli articoli 49 e 63 TFUE, "nella parte in cui le stesse prevedono che i trasferimenti di risorse finanziarie tra una succursale stabilita in uno Stato membro e la società madre stabilita in un altro Stato membro costituiscono operazioni che possono essere sottoposte alle norme in materia di prezzi di trasferimento, mentre tali norme non sono applicabili nel caso in cui la succursale e la società madre siano stabilite nel territorio del medesimo Stato membro". Il Tribunalul Cluj, stante la rilevanza della questione, sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale: «Se l'articolo 49 e l'articolo 63 [TFUE] ostino a una normativa nazionale come [l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 29, paragrafo 3, del codice tributario], la quale prevede la possibilità di riclassificare un trasferimento bancario di denaro da una succursale residente in uno Stato membro alla società madre residente in un altro Stato membro come un'operazione che genera entrate, con il conseguente obbligo di applicare le norme in materia di prezzi di trasferimento, mentre, qualora la medesima operazione fosse stata effettuata tra una succursale e una società madre, entrambe residenti nel medesimo Stato membro, detta operazione non avrebbe potuto essere riclassificata allo stesso modo e non sarebbero state applicate le norme in materia di prezzi di trasferimento». La Corte di Giustizia dell'UE, interrogata dal giudice nazionale, ha anzitutto stabilito che, per quanto concerne il trasferimento di risorse finanziarie tra una succursale e la società madre, l'eventuale ostacolo alla libertà di stabilimento, provocato dal regime tributario in oggetto, sussiste al suo interno anche l'eventuale violazione della libertà di circolazione dei capitali di cui all'art. 63 del TFUE, sicché non è giustificabile un esame dello stesso regime tributario alla luce di quest'ultima disposizione. I giudici europei hanno effettivamente constatato che l'Impresa Pizzarotti beneficia di un trattamento meno favorevole rispetto a quello di cui beneficerebbe la succursale di una società residente che effettua transazioni analoghe con la sua società madre. In tali circostanze, dunque, si deve certamente prendere atto che una siffatta disparità di trattamento fiscale delle succursali, a seconda del luogo della sede delle loro società madri, può costituire una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 49 TFUE. Tuttavia, prosegue la CGUE, una misura fiscale idonea ad ostacolare la libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE può giustificarsi per motivi imperativi di ordine generale riconosciuti dall'UE. Una disparità di trattamento, invero, può essere concepita – a detta del giudice dell'UE – qualora il regime fiscale sia inteso a prevenire violazioni del "diritto di uno Stato membro di esercitare il proprio potere impositivo in relazione alle attività svolte sul proprio territorio". Dunque, alla luce di quanto sopra espresso, la CGUE ha concluso il proprio ragionamento giuridico asserendo che "l'art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale un trasferimento di risorse finanziarie effettuato da una succursale residente in favore della società madre stabilita in un altro Stato membro può essere riclassificato come «operazione che genera entrate», con la conseguente applicazione obbligatoria delle norme in materia di prezzi di trasferimento, mentre, qualora la medesima operazione fosse stata effettuata tra una succursale e una società madre entrambe stabilite nel medesimo Stato membro, tale operazione non sarebbe stata qualificata allo stesso modo e dette norme non sarebbero state applicate". | | | | | | | | | |
| La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN | | | | | | | | | |
| Causa selezionata per nota a sentenza su <i>Diritto e pratica tributaria internazionale</i> | | | | | | | | | |